



Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro

IMPATTO DELLA CRISI EPIDEMIOLOGICA NEI SETTORI TURISMO E LOGISTICA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) all'insorgere della emergenza da Covid-19 ha prontamente riorientato la quasi totalità delle attività di programma nelle materie che gli competono, verso la promozione ed il coordinamento istruttorio di iniziative tese ad offrire agli organi costituzionali le rilevazioni, le riflessioni e le proposte promananti dalle Organizzazioni produttive in esso rappresentate.

In particolare, previo esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza, l'Assemblea del CNEL, riunita da ultimo il giorno 8 aprile 2020, ha approvato il progetto *Stress Test*, riferito ai settori fondamentali dell'economia, delle infrastrutture materiali e immateriali e del sistema pubblico.

Tale progetto individua dieci settori strategici sui quali avviare rilevazioni e approfondimenti avvalendosi sia dei contributi delle Organizzazioni presenti nella Consiliatura del CNEL con propri rappresentanti, sia di qualificati organismi di ricerca e di accademici, anche nell'ambito delle convenzioni in atto con Università italiane.

A tale scopo sono stati già avviati gruppi di lavoro nelle materie del Turismo, della Logistica, dell'Agricoltura e della Salute che operano nell'ambito delle Commissioni istruttorie del CNEL *Politiche economiche (I)*, *Politiche sociali e sviluppo sostenibile (II)*, *Politiche UE e cooperazione internazionale (III)*.

Le risultanze sull'analisi dei documenti pervenuti dalle principali Organizzazioni di settore sono fondamentali per prendere esatta consapevolezza delle criticità del nostro sistema Paese e assumere decisioni mirate per la fase della ricostruzione. Si trasmettono i documenti pervenuti dalle Organizzazioni del settore turismo e logistica. Nell'auspicio di avviare una interlocuzione costante con le Autorità parlamentari e di Governo, cui spetta l'assunzione delle difficili decisioni attese dal Paese, nei prossimi giorni il CNEL trasmetterà i documenti con i primi risultati del lavoro avviato.

LAVORO

F.I.P.E.	CONFETRA	CONFITARMA	CONFIND. /Federalb.
<p>Estensione del periodo di 9 settimane previsto per gli ammortizzatori sociali e rifinanziamento delle misure;</p>	<p>Bonus contributivo per le aziende di logistica, spedizione, trasporto Alle imprese del Settore logistica, spedizione, trasporto che, pur colpiti dall'emergenza Coronavirus, mantengono fino al 31 dicembre 2021 almeno l'80% dei livelli occupazionali in forza alla data dell'1 febbraio 2021, intendendo per tali i lavoratori non in prova a tempo indeterminato ed esclusi gli apprendisti, è riconosciuto per lo stesso periodo di cui sopra l'esonero dal versamento del 40 per cento dei contributi previdenziali per la copertura IVS a carico degli stessi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>	<p>Intervento eccezionale di sostegno al reddito a favore di tutti i marittimi italiani (e comunitari) coinvolti in situazioni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del fermo delle navi attraverso uno stanziamento straordinario del Fondo SOLIMARE che dovrebbe servire anche a dare una specifica forma di integrazione al reddito a favore dei marittimi in Turno Particolare. Questi, infatti, essendo già sbarcati, avranno nei prossimi mesi minori opportunità di imbarco.</p>	<p>INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI 2 aprile 2020 Articolo ... (incentivi per la riassunzione dei lavoratori) 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale. RELAZIONE La devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale. La misura proposta prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui entità massima è commisurata all'indennità di 600 euro che si prevede di corrispondere ai lavoratori che non saranno riassunti. Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lavoro che non riassumono.</p>
<p>Semplificazione della procedura e abolizione della necessità di accordo preventivo con le OO.SS. e di fruizione di periodi di ferie/permessi;</p>	<p>Moratoria CCNL in scadenza In considerazione delle ripercussioni economiche provocate dall'emergenza Coronavirus, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di tutti i settori economici in corso di rinnovo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>NASPI - In relazione alla problematica relativa all'applicazione dell'incremento del contributo addizionale dello 0,5% ai contratti di arruolamento del personale marittimo - che ha un'incidenza notevole e crescente sui bilanci delle imprese armatoriali - si è richiesto, attraverso una norma interpretativa, che ne venga chiarita in via definitiva l'esclusione.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Il costo teorico della misura per l'anno 2020 è stimato in euro 234 milioni. Il calcolo è basato sull'ipotesi che - durante la stagione estiva 2020 - venga assunto il 50% dei lavoratori che hanno lavorato nel 2018 presso strutture turistico ricettive. In realtà, la misura è destinata ad avere un impatto finanziario neutro, in quanto il costo dello sgravio devono essere detratte le indennità che INPS dovrebbe corrispondere ai lavoratori se non venissero riassunti.</p>
<p>Sospensione per almeno un anno degli adempimenti contrattuali legati ai CCNL di settore (con il coinvolgimento preventivo delle OO.SS.);</p>			<p>TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE Articolo ... (tutela del lavoro stagionale) 1. Per l'anno 2020, la durata della prestazione di NASPI erogabile ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è incrementata di nove settimane rispetto a quella che sarebbe spettata in ragione dei requisiti posseduti dal singolo lavoratore. RELAZIONE L'emendamento è volto a salvaguardare i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della NASPI a loro disposizione e che non hanno potuto o non potranno riprendere l'attività lavorativa a causa dell'emergenza coronavirus. L'attività turistico-alberghiera è connotata strutturalmente da un andamento stagionale caratterizzato da flussi oscillanti di lavoro con periodi di più intensa attività nel corso dell'anno o di più anni che comporta la necessità di avere un organico che deve essere necessariamente adattabile a tali oscillazioni dell'attività; nel settore turistico -alberghiero pertanto il ricorso al contratto a termine, in particolare a quello stagionale, è necessario ed imprescindibile per la natura stessa e le caratteristiche dell'attività svolta.</p>
<p>Aumento del bonus per i lavoratori autonomi e prolungamento dello stesso per tutto il periodo di crisi;</p>			<p>I lavoratori stagionali alternano periodi di attività lavorativa a periodi di disoccupazione con fruizione della Naspi; considerato che tale indennità può essere fruita per un periodo di tempo limitato, determinato in funzione anche delle settimane di attività lavorativa, è molto probabile che una fetta molto importante di lavoratori si trovino alla fine del periodo di fruizione senza poter accedere ad alcun tipo di indennità o ammortizzatore sociale. Si rende necessario, per tali lavoratori, incrementare di nove settimane la durata della prestazione di NASPI, assicurando loro una tutela equivalente a quella prevista per i lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali COVID-19 introdotti dal decreto-legge "Cura Italia".</p>

FISCO

F.I.P.E.	CONFETRA	CONFITARMA	CONFINDUSTRIA	CONFCOMM./Confturismo
<p>Estensione delle moratorie sui pagamenti di tutti i tributi, locali nazionali, dovuti e rateizzazione su arco temporale biennale;</p>	<p>Soppressione per il 2020 dell'aumento Ires per i concessionari L'aumento Ires in capo ai concessionari di demanio pubblico, di cui all'articolo 1 comma 716 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, è soppresso per l'annualità in corso</p>	<p>Al fine di consentire alle imprese armatrici di navi iscritte nelle matricole nazionali delle navi maggiori, con l'esclusione delle navi adibite alla pesca, nonché alle unità galleggianti di stoccaggio (FSO) di bandiera italiana, di fronteggiare l'emergenza in atto e assicurare la continuità dell'approvvigionamento di beni essenziali ed energetico, è stata richiesta l'estensione, per il 2020, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art.6 del decreto-legge n. 457/97 convertito con la legge 27 febbraio 1998, n.30.</p> <p>Analoga estensione è stata richiesta per tutto il personale dipendente di terra delle imprese di trasporto marittimo residenti in Italia, per il periodo dal 1° febbraio fino al 31 dicembre 2020</p>	<p>IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI Articolo ... (IMU sugli immobili turistico ricettivi) 1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di: a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; c) imposta immobiliare semplice (MIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze del 16 giugno 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022. 3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinnegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.</p>	<p>MISURA B - Incentivare i consumi interni di servizi turistici. (Detrazione d'imposta ai fini IRPEF delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)</p> <p>Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, è prevista una detrazione, ai fini della determinazione dell'imposta sulle persone fisiche, per spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistiche ricettive. La detrazione spetta anche per le spese sostenute in favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nell'arco temporale della vacanza. Oggetto di detrazione sono le spese di vitto, di alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze. La percentuale di detrazione è fissata nella misura del trenta per cento fino ad un valore massimo di millecinecento euro per ciascun periodo di vacanza.</p>
<p>Fondo di ristoro per le imposte dovute in base al settore di appartenenza;</p>			<p>RELAZIONE La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.</p>	
<p>credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili C1</p>			<p>RELAZIONE TECNICA Il costo della misura è stimato in circa 827 milioni di euro per l'anno 2020, circa 579 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 331 milioni di euro per l'anno 2022. Per l'elaborazione della stima, è stato assunto a riferimento il valore catastale degli immobili iscritti nella categoria D/2, pari a euro 1.143.834.833, applicando la rivalutazione del 5% e moltiplicando per il coefficiente 65, considerando un'aliquota dell'1,06 per mille.</p>	
<p>Rafforzamento della configurazione delle misure restrittive da Covid come «causa di forza maggiore» che giustifica sospensione e rimodulazione contrattuale nei confronti dei fornitori;</p>				
<p>Sostegno finanziario al pagamento degli affitti e ampliamento credito di imposta sui canoni locazioni commerciale per tutto il 2020</p>				

CONTINUITA' SEMPLIFICAZIONE

F.I.P.E.	CONFETRA	CONFITARMA
<p>Possibilità da subito di svolgere attività di asporto «take away» adottando tutte le misure di cautele previste per gli altri esercizi; al 20.03.20</p>	<p>INTERVENTI OPERATIVI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute sull'esclusione del contagio coronavirus tramite le merci che sia da orientamento per tutti gli operatori della catena logistica merci 2. Aggiornamenti ufficiali da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Affari Esteri su piena capacità operativa di porti e aeroporti Norma per istituzione di una “piattaforma logistica per la zona rossa” che consenta uno scambio in/out di merci in maniera sicura per quell'area 4. Direttiva del Governo sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro prevedendo adempimenti diversi a seconda dei luoghi a maggior rischio (piccoli ambienti chiusi) da quelli a minor rischio (es. magazzini aperti) 5. Apertura di una sezione web sul sito del Ministero del Lavoro per coordinare le varie ATS sulle risposte univoche da fornire a lavoratori e OOSS 	<p>rimborso a favore delle imprese di navigazione nazionali che continuano a mantenere attivi i collegamenti marittimi necessari al Paese dei costi di approdo sostenuti dal 1° marzo fino alla data del 31 luglio 2020. Fra tali costi figurano: il costo per l'imbarco e sbarco delle merci, il costo dei servizi tecnico-nautici, il costo dei servizi di ritiro rifiuti, antincendio, antinquinamento e i diritti portuali.</p>
<p>Apertura graduale rispettando le medesime prescrizioni delle altre attività economiche senza pregiudicare sostegno economico per le attività chiuse o parzialmente funzionali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Attivazione da parte dell'INPS di un servizio ispettivo che operi su segnalazione delle imprese per arginare piaga dell'assenteismo Introduzione del pagamento a scalare dei diritti sanitari da parte del Ministero della Salute Norma per esclusione dalla normativa sulla sicurezza ex D.Lgvo n.81/2008 delle norme igieniche per rischio coronavirus e conseguente esclusione dell'obbligo di aggiornamento del DUVRI Emanazione dei decreti delegati del Regolamento n.625/2017 (art.12 L.n.117/2019) Emanazione del DPCM su Sportello Unico Doganale e dei Controlli – SUDOCO oggi fermo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri Introduzione del pagamento a scalare dei diritti sanitari da parte del Ministero della Salute 	<p>Interventi per il settore delle crociere</p> <p>Occorre consentire, in via temporanea, alle navi da crociera di svolgere i propri servizi anche esclusivamente tra porti nazionali, non appena le restrizioni all'attività crocieristica in vigore nel nostro Paese saranno ridotte. Questa misura permetterà al settore delle crociere di ripartire, seppure gradualmente, anche nell'ipotesi, molto probabile, in cui negli altri Paesi continueranno ad essere previste misure restrittive o interdittive all'approdo delle navi da crociera.</p>

CONTINUITA' SEMPLIFICAZIONE

F.I.P.E.	CONFETRA	CONFITARMA
<p>Approccio oggettivo al processo di riapertura, definendo un piano basato su dati oggettivi, misurabili e contingenti differenziati su base regionale</p>	<p>11. Aumento dell'organico degli uffici sanitari per controllo merci import-export nella fase emergenziale anche tramite collaborazione con altre PA in primis l'Agenzia delle Dogane e Monopoli</p> <p>12. Impegno prioritario del Ministero della Salute per risoluzione delle problematiche tecniche del sistema informatico NT TRACES</p> <p>13. Ammissione dei laboratori privati accreditati ai servizi di controllo a campione sui prodotti alimentari (tramite i decreti delegati di cui al Regolamento n.625/2017)</p> <p>14. Norma per riconoscere alle imprese corrieristiche delle deroghe e prerogative dei servizi pubblici essenziali (es. circolazione in deroga nelle ztl)</p>	
<p>Individuazione di specifici criteri per differenziare le riaperture parziali e da quelle totali e definizione delle misure da adottare per la protezione deilavoratoriedeiclienti</p>	<p>Razionalizzazione degli avvisi nave che i comandanti devono inviare alle varie P.A. del porto C. 2086 S. 1486</p>	
	<p>Competenza del Giudice di Pace nelle controversie sul CdS delle imprese di autotrasporto Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui la violazione sia contestata a conducenti di veicoli commerciali di proprietà o detenuti in leasing da soggetti iscritti nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'opposizione di cui al comma 2 è proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede legale la società».</p>	
	<p>Armonizzazione degli orari di apertura delle P.A. partecipanti alla fase di sdoganamento C. 2088 S. 1485</p>	
	<p>Delega per il riordino dell'attività di regolazione nel Settore trasporti e logistica C. 2087 S. 1484</p>	

CONTINUITA' SEMPLIFICAZIONE

F.I.P.E.	CONFETRA	CONFITARMA
	<p>Aggiornamento delle disposizioni del Codice Civile concernenti l'attività di spedizione merci MODIFICHE al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III (CODICE CIVILE): Art.1737 (Nozione);Art. 1738 (Revoca); Art. 1739 (Obblighi dello spedizioniere); Art. 1740 (Diritti dello spedizioniere); Art. 1741 (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità); Art. 1696 (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate); Art. 2761 (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario);</p>	
	<p>Digitalizzazione dei documenti e dei processi che impattano sul Settore della logistica In deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza, tutte le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merce, verranno inviati nel solo formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione.</p>	
	<p>Modifiche analisi di rischio doganale In costanza di emergenza Covid-19, fatte salve specifiche esigenze investigative per antidroga, antiterrorismo, traffico d'armi e per allerta sanitari, a tutte le merci viene riconosciuta una temporanea riduzione delle percentuali di controllo fisico in importazione e in esportazione atte a garantire la massima fluidità operativa nella fase di sdoganamento.</p>	